



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19083

Data: 02/12/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/11/2019 relativo all'incontro (14477) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 29/11/2019 tra HCB Foxes Academy (763) e HC Pieve di Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Talamini Giorgio** (n. tessera 35943) della società Hockey Club Pieve Di Cadore A.s.d. 029 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Talamini Alex** (n. tessera 35957) della società Hockey Club Pieve Di Cadore A.s.d. 029 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Talamini Giorgio (n. tessera 35943) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38,05 il predetto giocatore caricava all' altezza della testa un giocatore avversario. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).

L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco.

Ciò premesso, l' assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell' arbitro come non idonea a mettere in pericolo l' altrui incolumità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.

Talamini Alex (n. tessera 35957) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 40,00 il predetto giocatore caricava all' altezza della testa un giocatore avversario. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).

L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco.

Ciò premesso, l' assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell' arbitro come non idonea a mettere in pericolo l' altrui incolumità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Pieve Di Cadore A.s.d. (029).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi